

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2004, n. 17

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici

1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e nell'articolo 9 della legge n. 157/1992, nonché nell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" e successive modificazioni e nell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa", vengono attuati nella Regione del Veneto, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE", con la presente legge.

2. La compatibilità dei prelievi in deroga è verificata annualmente, prima dell'inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

Art. 2

Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE

1. È autorizzato, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) e lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE e con le

modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di capi appartenenti alle specie storno (*Sturnus vulgaris*), passero (*Passer italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*) e tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*), peppola (*Fringilla montifringilla*), fringuello (*Fringilla coelebs*).

2. I prelievi di cui al presente articolo possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli Ambiti territoriali di caccia o Comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157/1992 e all'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di capi prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi di cui al presente articolo sono fissati nell'Allegato della presente legge. Per i prelievi di cui al presente articolo sono consentite tre giornate di caccia settimanali a libera scelta del cacciatore.

4. L'orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale.

Art. 3

Condizioni e controlli

1. Il numero di capi prelevati deve essere annotato, alla raccolta, su apposita scheda predisposta dalla Giunta regionale e rilasciata dalla Provincia territorialmente competente. La scheda deve essere consegnata, entro il mese di febbraio successivo alla stagione venatoria, alla Provincia competente al rilascio del tesserino venatorio, la quale provvede, entro il mese di maggio, ad inviare alla Giunta regionale, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica e, se istituito, all'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, i dati riassuntivi relativi al prelievo.

2. In relazione all'attuazione delle necessarie misure di controllo e rendicontazione, la Giunta regionale adotta specifici atti di indirizzo per le province.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.

Art. 4

Modifica dei prelievi

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, sulla base dell'accordo del 29 aprile 2004, rep. n. 1969 sancito

nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adotta provvedimenti di modifica dei prelievi in deroga autorizzati dalla presente legge.

Art. 5

Azioni di promozione

1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all'articolo 2.

Art. 6

Adempimenti di competenza della Giunta regionale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica e, se istituito, all'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

Art. 7

Abrogazioni

1. E' abrogata la legge regionale 14 marzo 2002, n. 7 "Applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici".

Art. 8

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 agosto 2004

INDICE

- Art. 1 - Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- Art. 2 - Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE
- Art. 3 - Condizioni e controlli
- Art. 4 - Modifica dei prelievi
- Art. 5 - Azioni di promozione
- Art. 6 - Adempimenti di competenza della Giunta regionale
- Art. 7 - Abrogazioni
- Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE"

ALLEGATO

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse a prelievo.

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi)	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi)	Tempi (stagione venatoria 2004/2005)
PASSERO (Passer italiane)	20	100	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
PASSERA MATTUGIA (Passer montanus)	20	100	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
STORNO (Sturnus vulgaris)	20	100	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
TORTORA DAL COLLARE (Streptopelia decaocto)	10	50	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
CORMORANO (Phalacrocorax carbo)	10	50	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
FRINGUELLO (Fringilla coelebs)	5	40	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
PEPPOLA (Fringilla montifringilla)	5	20	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)

(*)

Dalla terza domenica di settembre al 30 dicembre qualora il 31 dicembre cada di martedì o venerdì.

Dati informativi concernenti la legge regionale 13 agosto 2004, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Leggi regionali abrogate
- 5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 30 giugno 2004, dove ha acquisito il n. 510 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Mazzon, Donazzan, Canella, Gerolimetto, Flavio Tosi e Fontana;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 luglio 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Victoriano Mazzon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 agosto 2004, n. 9192.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

si rammenta come con legge 14 marzo 2002, n. 7 la Regione del Veneto abbia dato applicazione, limitatamente alle stagioni venatorie 2002-2003 e 2003-2004, al regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. E' successivamente intervenuta la legge statale 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE", la quale, nel sancire in capo alle Regioni la potestà di disciplinare le deroghe di cui trattasi, ha fissato la cornice specifica entro la quale le Regioni debbono muoversi ed operare.

All'entrata in vigore della normativa nazionale deve evidentemente far seguito l'adeguamento delle disposizioni contenute nella richiamata legge regionale n. 7/2002, da conseguire attraverso:

- l'ampliamento dell'orizzonte temporale di riferimento (attualmente la legge regionale n. 7/2002 si connota quale

legge provvedimento con effetti limitati a due sole stagioni venatorie);

- l'introduzione di procedimenti amministrativi che integrino lo strumento legislativo sul versante della gestione dei prelievi;

- l'acquisizione, in sede di procedimento, del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se esistente, dell'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale;

- il recepimento degli adempimenti in capo alla Regione in materia di verifica sistematica della compatibilità dei prelievi e di rendicontazione dei prelievi effettuati.

Il disegno di legge si compone di otto articoli e un allegato.

All'articolo 1 vengono richiamate le fondamentali normative comunitarie e nazionali di riferimento nonché viene definito il procedimento amministrativo chiamato a verificare annualmente la compatibilità dei prelievi in deroga previsti disciplinati dalla legge.

L'articolo 2 fissa le limitazioni che dovranno essere rispettate nell'ambito dei prelievi in deroga realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della Direttiva n. 79/409/CEE (prevenzione di danni alle colture agricole ed ittiche; prelievi in piccole quantità).

Specifiche modalità di registrazione e rendicontazione dei prelievi sono oggetto del successivo articolo 3.

L'articolo 4 affida al Presidente della Giunta regionale l'adozione di provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi in relazione all'insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi in deroga.

L'articolo 5 affida alla Giunta regionale, ovvero all'Istituto faunistico regionale, qualora istituito, il compito di promuovere attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie ammesse a prelievo in deroga.

L'articolo 6, da ultimo, richiama la procedura con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri competenti, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale sono annualmente resi edotti nel merito dell'applicazione delle norme regionali.

Chiudono gli articoli 7 e 8, il primo, relativo all'abrogazione della legge che ha disciplinato sino ad oggi l'applicazione del regime di deroga di cui all'articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE, il secondo relativo alla dichiarazione di urgenza.

L'allegato all'articolo 2 concerne l'elenco delle specie oggetto, nel territorio regionale, del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE, unitamente ai limiti massimi di prelievo giornaliero e stagionale per cacciatore ed ai periodi assenti.

Il presente progetto assorbe il progetto di legge n. 468 relativo a: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 2002, n. 7 'Applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e recepimento della legge 3 ottobre 2002, n. 221", di iniziativa del consigliere Flavio Tosi.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1, commi 3 e 4 della legge n. 157/1992 è il seguente:

"1. Fauna selvatica.

(omissis)

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

(omissis)".

- Il testo dell'articolo 9 della legge n. 157/1992 è il seguente:

"9. Funzioni amministrative.

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti."

- Il testo dell'articolo 9 della legge n. 86/1989 è il seguente:

"9. Competenze delle regioni e delle province autonome.

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2-bis. I provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni

direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascun provvedimento sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'articolo 4.

5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti.”

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 13 della legge n. 157/1992 è il seguente:

“13. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.”

- Il testo dell'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:

“Art. 14 - Esercizio dell'attività venatoria.

(omissis)

2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonché di richiami a funzionamento meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157/1992.

3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni preparatorie all'attività venatoria sono consentite due ore prima della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami è consentito fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio. Sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami vivi provenienti da allevamento.”

4. Leggi regionali abrogate

L'art. 7 abroga la legge regionale 14 marzo 2002, n. 7.

5. Struttura di riferimento

Unità complessa politiche faunistico-venatorie e della pesca